



POLIZIA DI STATO AUTOCENTRO

Prot. N.

Cagliari 28/07/2015

Ricerca di mercato per gli Enti e Reparti della Giurisdizione Sardegna Anno 2016 - 2018

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Art. 15 D.P.R. 417/92 "Al fine di facilitare lo scrutinio delle domande di ammissione alle gare indette dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è istituito un albo dei fornitori di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza."

Art. 125 comma 12 D. Lgs. 163/2006: L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Art. 322 commi 1, 2, 3 D.P.R.207/2010. "1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici. 2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. 3. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale."

Codice Civile Articolo 2224. Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662)

D.Lgs. 33/2013 art. 33. Obbligo indicazione tempi medi pagamento. Indice Tempestività Pagamenti anno 2014: -8,36 (Certificato SICOGÉ) Indice Tempestività Pagamenti gennaio – giugno 2015: -22,02 (Certificato SICOGÉ)

SOMMARIO

1.	REGOLAMENTO	3
1.1	Art. 1 Durata dell'iscrizione, rinnovo ed estensione.	3
1.2	Art. 2 Soggetti ammessi (art. 34 d.leg.vo 163/2006)	3
1.3	Art. 3 Categorie, classi di specializzazione e di importo (art. 125 d.leg.vo 163/2006)	4
1.4	Art. 4 Generalità, divieti e compilazione delle domande	4
1.5	Art. 5 Requisiti per l'iscrizione.	5
1.6	Art. 6 Documenti e titoli per l'iscrizione o per la conferma dei requisiti . La conferma è riservata esclusivamente delle ditte già iscritte all'albo per l'anno 2016.	7
1.7	Art. 7 Comunicazione e tempistica	7
1.8	Art. 8 Effetti dell'iscrizione	8
1.9	Art. 9 Riduzione, sospensione e/o annullamento dell'iscrizione	8
1.10	Art. 10 Segnalazione delle variazioni	8
1.11	Art. 11 Fatturazione elettronica e pagamenti	8
1.12	Art. 12 - Pubblicità'	13
1.13	Art. 13 - Trattamento dei dati personali	13
1.14	Art. 14 - Elenco categorie merceologiche	13
2.	CAPITOLATO GENERALE – FORNITURA RICAMBI E LAVORAZIONI	14
2.1.	Art. 1 – Condizioni generali	14
2.2.	Art. 2 – Oggetto della fornitura ricambi	14
2.3.	Art. 3 – Durata del valore della fornitura	14
2.4.	Art. 4 - Modalità' di prelevamento	15
2.5.	Art. 5 – Collaudo	15
2.6.	Art.6 – Sostituzione di materiali difettosi	15
2.7.	Art. 7 – Lavorazioni – riparazioni	15
2.8.	Art. 8 - Ricambi	16
2.9.	Art. 9 - Penalità'	16
2.10.	Art. 10 - Garanzia	16
2.11.	Art. 11 – Lavorazioni aggiuntive	16
2.13.	Art. 13 - Eelenco categorie merceologiche previste dal CAP. 2731 art.6	16

2.1 REGOLAMENTO

Questa Direzione in linea con il D.Lgs. 163/2006 deve effettuare, per l'anno 2016, una ricerca di mercato tendente ad accreditare ditte operanti nei settori della manutenzione automobilistica ed altri settori indicati successivamente, interessate ad operare con l'Autocentro di Polizia di Cagliari per gli Enti della giurisdizione Sardegna.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (di forniture di beni e servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché quelli professionali di cui agli artt. 39, 41, e 42 del Codice e dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché i requisiti morali (art. 38 del Codice).

Nell'ambito di tale elenco gli Enti dipendenti dall'Autocentro di Cagliari per il solo settore motorizzazione, individuano i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

Sono Enti territorialmente dipendenti:

- Le Sezioni Motorizzazione delle Questure:
Cagliari;
Sassari;
Nuoro;
Oristano;
- Compartimento Polizia Stradale Cagliari;
- Le Sezioni Polizia Stradale;
- Il XIII Reparto Mobile della Sardegna;
- IL C.A.I.P. di Abbasanta (OR);
- Il VII Reparto Volo di Oristano.

1.1 Art. 1 Durata dell'iscrizione, rinnovo ed estensione.

La partecipazione potrà avere durata triennale, salvo verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

La possibilità di partecipazione alla ricerca di mercato è sempre aperta ed ha validità di un anno a partire dal mese di gennaio dell'anno di presentazione della domanda indipendentemente dal momento di presentazione della stessa, fatte salve le procedure di conferma per i due anni successivi.

Nei due anni successivi al primo è possibile rinnovare la domanda di partecipazione qualora non siano intervenute variazioni relativamente alla perdita dei requisiti precedentemente dichiarati; chi intende confermare la disponibilità alla prosecuzione del rapporto di collaborazione, può inviare l'allegato D (domanda di conferma) debitamente compilato.

Resta inteso che le condizioni proposte, devono rimanere valide per tutto il periodo di iscrizione ossia fino alla fine dell'anno corrente.

Allo scadere del terzo anno, qualora l'operatore economico intenda continuare a partecipare alla ricerca di mercato per il successivo esercizio dovrà presentare la domanda completa di tutta la documentazione. Il mancato reinvio della documentazione di reinscrizione sarà considerata come rinuncia esplicita.

1.2 Art. 2 Soggetti ammessi (art. 34 D. Lgs 163/2006)

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), D. Lgs. n. 113 del 2007) e) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice;

1.3 Art. 3 Categorie, classi di specializzazione e di importo (art. 125 D. Lgs. 163/2006)

I prestatori di servizi e forniture sono iscritti nella Classe 1 – importi fino a 20.000 € e per categorie di specializzazione. Le categorie sono elencate al punto 1.14 Art. 14 .

1.4 Art. 4 Generalità, divieti e compilazione delle domande

Gli operatori economici che intendono partecipare all'offerta, dovranno inviare a questa Direzione, con riferimento al protocollo a margine indicato, gli allegati di seguito indicati nel presente bando. Occorrerà indicare nell'apposito prospetto quanto segue:

- tariffa oraria corrente della manodopera, al netto degli oneri fiscali;
- percentuale di sconto che intende praticare sulla tariffa oraria;
- percentuale di sconto che intende praticare sui ricambi originali, la cui qualità è certificata dal costruttore del veicolo, con riferimento al listino prezzi ufficiale redatto dalla casa costruttrice;
- percentuale di sconto che intende praticare sui ricambi originali, la cui qualità è certificata dal produttore del ricambio, con riferimento al listino prezzi ufficiale redatto dalla casa costruttrice;
- superficie coperta e scoperta dell'edificio sede dell'officina, espressa in metri quadrati;
- quante ore lavorative settimanali potrà riservare ai veicoli della Polizia di Stato o, in alternativa, quanti ne potrà ricoverare settimanalmente.

- Gli operatori economici, potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
 1. è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 2. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 3. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
 4. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 C. C.

Qualora i “consorzi” incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Autocentro prenderà in considerazione la sola prima istanza presentata.

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda debitamente compilata e corredata dalla documentazione richiesta, deve essere indirizzata all' Autocentro di Polizia di Cagliari, Via Venturi 13 – 09131 Cagliari e trasmessa esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo autocentro.ca@pecps.poliziadistato.it Va compilata in stampatello in ogni sua parte, in modo chiaro ed esaustivo e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento.

Non saranno accettate domande in difformità al predetto formato e/o domande presentate incomplete, prive della documentazione allegata o di dubbia lettura.

La domanda e le certificazioni in copia autentica o autocertificata dovranno per ogni pagina recare l'indicazione della data, timbro dell'impresa e sottoscritte dal legale rappresentate.

1.5 Art. 5 Requisiti per l'iscrizione.

Gli operatori economici dovranno dimostrare ai fini dell'iscrizione all'elenco di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (art. 38)

Sono ammessi all'elenco gli operatori:

- a. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.. Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati nel Mod. A i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del D. Lgs. 163/06;
- d. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 Marzo 1990, n. 55;
- e. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Autocentro; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Autocentro;
- g. che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

- h. che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- j. in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68;
- k. nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità;
- l. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all'articolo 38, comma 1, lett. M - ter del Codice;
- m. iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi (Legge 580/93 e successive modificazioni);
- n. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008-n.d.r.) (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007) m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

Requisiti relativi alla capacità economica – finanziaria

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività mediante la seguente formula : $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times (\text{anni di attività})]$

Requisiti relativi alla capacità tecnico professionale.

- 1) Verranno richieste specifiche tecniche in base alla categoria di partecipazione;
- 2) Dichiarazione di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08

1.6 *Art. 6 Documenti e titoli per l'iscrizione o per la conferma dei requisiti (La conferma è riservata esclusivamente delle ditte già iscritte all'albo per l'anno 2016)*

L'istanza dovrà essere trasmessa sugli appositi modelli come di seguito elencati:

- a. "Allegato A" - Domanda di Iscrizione – regolarmente compilata , timbrata e firmata ;
- b. "Allegato B" – Autocertificazione Possesso dei requisiti - regolarmente compilato, timbrato e firmato;
- c. "Allegato C" - regolarmente compilato, timbrato e firmato. Proposta economica, valevole per l'anno di riferimento nella quale si riassumono le principali condizioni economiche offerte in relazione al tipo di servizio che si intende prestare. La ditta si impegna a mantenere in vigore per tutto l'anno di iscrizione le condizioni offerte; eventuali variazioni in corso d'anno dovranno essere comunicate a questo Autocentro e divengono valide solo se accettate formalmente.
- d. "Allegato D" regolarmente compilato, timbrato e firmato. Valevole solo per la conferma dei requisiti a partire dal 2017.

In sede di rinnovo dell'iscrizione si può presentare una nuova offerta economica. L'Amministrazione si riserva di chiedere integrazioni a quanto dichiarato.

N.B. nel caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta da ciascun consorziato.

1.7 *Art. 7 Comunicazione e tempistica*

Questo Autocentro valuterà le richieste di iscrizione degli operatori seguendo l'ordine progressivo della posta in ingresso (protocollo).

Per gli operatori che invieranno integrazioni alla domanda farà fede il protocollo dell'ultima trasmissione.

Nel caso in cui, in fase di valutazione della documentazione presentata , si evidenziasse documentazione mancante e/o poco chiara, si provvederà a discrezione della stazione appaltante a richiedere in tempo breve, una integrazione; il tutto al fine di consentire il riesame della pratica e l'eventuale inserimento nella banca dati.

Tutte le comunicazioni da parte di questo Autocentro verranno prioritariamente inviate per posta elettronica certificata ai recapiti dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata osservanza dei tempi e delle modalità di risposta, comporterà la non accogliibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

In caso di valutazione negativa questo Autocentro procederà ad avvisare gli operatori economici. L'elenco degli operatori accreditati verrà comunicato per il tramite del sito istituzionale e tale comunicazione avrà effetto di notifica.

1.8 *Art. 8 Effetti dell'iscrizione*

La partecipazione alla ricerca di mercato non è in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alla procedure di fornitura in economia, ove gli Enti territorialmente dipendenti e lo

stesso Autocentro, ritengano di avvalersi del presente registro ai fini dell'art. 125 del D. Legislativo 163 del 2006, gli operatori iscritti saranno invitati senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici iscritti da invitare alla procedura di cottimo fiduciario avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento utilizzando i codici di iscrizione menzionati nell'allegato 1.

1.9 Art. 9 Riduzione, sospensione e/o annullamento dell'iscrizione

Questa Amministrazione si riserva in qualsiasi momento, di verificare per gli operatori economici iscritti all'albo dei fornitori, la permanenza dei requisiti e di procedere ad accertamenti per verificare di quanto dichiarato nella domanda di ammissione.

L'irregolarità contributiva non comporta l'esclusione dall'elenco dei fornitori, sarà però facoltà di questa Amministrazione, procedere alla liquidazione, in base alla legge, del dovuto agli Enti previdenziali a parziale o totale estinzione del debito, qualora siano presenti i presupposti, previa comunicazione agli operatori economici interessati.

L'Autocentro, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa.

L'Autocentro potrà escludere, dall'elenco gli operatori economici, coloro che abbiano svolto le prestazioni lavorative, con grave negligenza e/o malafede o in presenza di grave errore nell'espletamento delle prestazioni richieste.

1.10 Art. 10 Segnalazione delle variazioni

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare all'Autocentro tutte le variazioni in ordine ai requisiti indicati nell'art. 38 del Decreto Legislativo 163 del 2006, e che siano significativi ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo di posta elettronica certificata, entro 30 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse.

Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

1.11 Art. 11 Fatturazione elettronica e pagamenti.

Nel rispetto del decreto n. **55 del 3 aprile 2013** del Ministero dell'Economia e delle Finanze, art 1 commi da 209 a 213, si rammenta che dalla data del 6 giugno 2014, in relazione a eventuali ordini di acquisto, i fornitori dovranno produrre nei confronti di questa P.A. esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. (nel quale è possibile visualizzare un file in formato "PDF" con esempi pratici per l'esatta compilazione di ogni paragrafo e linea che formano la fattura elettronica e con l'informazione dei dati obbligatori da indicare). Pertanto le fatture ricevute, per qualsiasi ragione, dopo tale data in formato non elettronico saranno restituite e non potranno categoricamente essere liquidate perché emesse in violazione di legge.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato **DM n. 55/2013** ha stabilito che l'Amministrazione individuava i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (I.P.A.), che ha provveduto a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio". A seguito di ciò per la Regione Sardegna (per la sola Polizia di Stato) quale unico ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche è questo Autocentro della P.d.S. al quale veniva assegnato il seguente codice univoco ufficio: **5FN5BI**.

In tal senso si ricorda che il citato Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica ed è l'unica che permette al Sistema di Interscambio (S.d.I.),

gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario (quale unico ufficio).

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato **D.M.55/2013**, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello S.d.I., mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Di seguito è utile ricordare anche il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015 che dallo scorso **1 gennaio** è entrato in vigore il procedimento c.d. "split payment" il quale prevede per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. che l'imposta (I.V.A.) sia versata dalle Amministrazioni dello Stato secondo modalità e termini fissati con il citato decreto. Questa procedura è prevista dalla lettera **b)** del comma **629** della **Legge nr. 190/2014 [Legge di Stabilità 2015]** che ha inserito nel testo del **D.P.R. nr.633/1972** il nuovo **articolo 17-ter** "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici". Perciò, dal punto di vista pratico, l'ente pubblico non verserà l'iva al proprio fornitore, come normalmente avviene nei rapporti commerciali, ma la verserà direttamente all'Erario.

Pertanto, il fornitore o cedenti d'opera devono emettere fatture (**ai sensi ex art.21 D.P.R. nr.633/1972**) con l'annotazione "scissione dei pagamenti" che può essere indicato nel paragrafo (come sotto descritto) "dati di riepilogo per aliquota IVA e natura" al punto "Esigibilità IVA": S (scissione dei pagamenti); e nello stesso paragrafo si può indicare anche il "Riferimento normativo": ex **art.17-ter D.P.R.633/1972**, ovvero che tale imposta non verrà mai incassata.

Infine è utile segnalare che le Ditte/Fornitori che emettono fattura elettronica esente I.V.A., ai sensi articolo **8-bis D.P.R. 633/1972**, e di importo superiore a **€ 77,47** sono tenute/i ad assolvere agli obblighi di bollo (€ 2,00). Dette fatture dovranno riportare l'indicazione: "obbligo di bollo assolto virtualmente" con indicazione degli estremi del provvedimento **D.M 17/06/2014**.

Dopo l'esame delle norme previste per la fatturazione elettronica, per meglio individuare gli elementi necessari e obbligatori (per legge) da indicare, qui di seguito si è provveduto a riprodurre, per praticità, un esempio di fattura elettronica completa:

Fac-simile:

Dati relativi alla trasmissione:

Identificativo del trasmittente: IT.....

Progressivo di invio:

Formato Trasmissione: SDI.....

(a) Codice Amministrazione destinataria: **5FN5BI (Codice Univoco Ufficio)**

Dati del cedente / prestatore:

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT.....

Codice fiscale:

Nome:

Cognome:

Titolo: DITTA

Provincia di competenza dell'Albo:

Numero iscrizione all'Albo:

Data iscrizione all'Albo:

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede:

Indirizzo:.....

CAP:

Comune:
Provincia:
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese:
Numero di iscrizione:
Numero soci:
Stato di liquidazione:
Recapiti
Telefono:
Fax:

(b) Riferimento amministrativo
(b) Riferimento: QUESTURA/ ENTE ORDINANTE

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici
(b) Codice Fiscale:
(b) Denominazione:

Dati della sede

Indirizzo:
CAP:
Comune:
Provincia:
Nazione:

Dati del terzo intermediario soggetto emittente:

Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT.....
Codice Fiscale:
Denominazione:
Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente:

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento:
Numero documento:
(c) Importo totale documento: **"Imponibile + I.V.A**
Causale:

Bollo

(d) Bollo virtuale: **SI – assolto in modalità virtuale D.M. 17/06/2014**
Importo bollo:

Dati dell'ordine di acquisto o dati della convenzione:

Numero linea di fattura a cui si riferisce:
Identificativo ordine di acquisto:
Data ordine di acquisto:

(e) Codice commessa/convenzione:
(f) Codice Identificativo Gara (CIG): ! **obbligatorio ai sensi art.25 D.L. nr.66 del 24/04/2014**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura: (può essere con più linee, si riportano solo due linee come esempio)

Nr. linea: 1

(g) Valore: **codice lavorazione/ricambio**

(g) Descrizione bene/servizio: **codice lavorazione/ricambi, veicolo/modello e targa/km**

Quantità:

Unità di misura: ore

Data inizio periodo di riferimento:

Data fine periodo di riferimento:

Valore unitario:

Valore totale:

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Valore: **codice lavorazione/ricambio**

Descrizione bene/servizio: **es (codice:1111111+ bene/servizio: SPORTELLO)**

Quantità:

Unità di misura:

Valore unitario:

Sconto/Maggiorazione

Tipo: SC (sconto)

Percentuale (%):

Valore totale:

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo:

Totale imposta:

(h) Esigibilità IVA: **S (scissione dei pagamenti) (N.B. indicazione Obbligatoria)**

(h) Riferimento normativo: **IVA VERSATA DAL COMMITTENTE - ART.17 TER DPR 633/72**

Oppure nel caso di esenzione I.V.A.:

(h) Esigibilità IVA: **(N.B. esente ai sensi articolo 8-bis D.P.R. 633/1972)**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento:

(i) Importo: **(N.B. in questo campo è corretto indicare solo l'importo imponibile)**

Istituto finanziario:

(j) Codice IBAN:

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato:

Formato:

Descrizione:

Si sottolinea che tutte le linee indicate con lettera e con didascalia, come da legenda riepilogativa sotto indicata, sono campi con dati obbligatori e/o necessari per avere delle

informazioni complete sulle lavorazioni/forniture tali da poter consentire una rapida verifica da parte dell'Ente ordinatore della spesa e di conseguenza permettere a questo Autocentro di ultimare l'iter amministrativo con l'effettuazione dei pagamenti nel più breve tempo previsto così come indicato dall'Indice di Tempestività dei pagamenti (D.lg.vo 33/2013).

LEGENDA:

- (a) Codice Univoco Ufficio (5FN5BI) - relativo a Autocentro della P.d.S. Cagliari;**
- (b) Codice fiscale/Committente/Riferimento Amministrativo** In questa linea andrebbero inseriti i dati dell'Ufficio Committente, ossia chi effettivamente richiede la prestazione e/o la fornitura. Nel caso venga indicato l'Ufficio pagatore (Autocentro o Ministero dell'Interno - Uffici indicati dal sito I.P.A.) le ditte vorranno cortesemente indicare, tra parentesi, anche il reale committente oppure indicarlo nella linea riferimento amministrativo vedasi paragrafo "Dati di iscrizione nel registro delle imprese". Motivo che faciliterebbe l'individuazione dell'Ente ordinatore della spesa (unico conoscitore dei particolari della spesa), il quale dopo l'esame della documentazione inviatagli deve dare l'approvazione per il pagamento.
- (c) importo totale documento** (l'importo totale del documento include "Imponibile + I.V.A.");
- (d) Bollo, se previsto, assolto in modalità virtuale** (per le ditte/fornitori esenti IVA ai sensi art.8 bis D.P.R. 633/1972);
- (e) Estremi della Commessa Esterna, dell'eventuale Aut 3 e/o del numero d'ordine della fornitura, targa veicolo;**
- (f) numero C.I.G (Codice Identificativo Gara)** (indicazione obbligatorio ai sensi art.25 D.L. nr.66 del 24/04/2014) (Attenzione!! Unico paragrafo e linea dove indicare il C.I.G.)
- (g) Elenco di dettaglio delle prestazioni eseguite Ente Committente e targa Polizia del veicolo, se non già indicata (es. tempi di lavorazione ove previsti ecc...);**
- (h) Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) (N.B. indicazione Obbligatoria) - Riferimento normativo: IVA VERSATA DAL COMMITTENTE - ART.17 TER DPR 633/72 - Oppure nel caso di esenzione I.V.A. indicare la motivazione dell'esenzione, esempio: esente ai sensi articolo 8-bis D.P.R. 633/1972);**
- (i) Importo da indicare esclusivamente solo l'imponibile;**
- (j) Attenzione! anche se non obbligatorio è sempre utile, per ovvi motivi, indicare sempre l'IBAN per evitare inutili perdite di tempo dovute in particolare nel contattare la ditta interessata per la ricerca dello stesso;**

E' altresì fondamentale indicare, con la massima accuratezza, anche tutti gli altri elementi ovvero:

- **quantitativo - costo unitario - costo netto della singola voce - costo lordo della singola voce - sconto applicato – aliquota IVA .**
- **nel paragrafo "Dati Relativi agli Allegati" si possono allegare molteplici documenti integrativi alla pratica da trattare ritenuti necessari da parte della Ditta o dall'Ente.**

In conclusione, per quanto sopra esposto, le ditte interessate devono attenersi scrupolosamente a quanto segnalato per evitare che le fatture pervengano al sistema SICOGE-COINT senza le prescritte informazioni e che le stesse di conseguenza, per qualche motivo, siano rifiutate e quindi obbligate a doverle rimettere senza oneri per l'Amministrazione. Infine, occorre evitare, in ugual modo, che le informazioni indicate siano errate e/o incomplete. Informazioni queste che potrebbero causare ritardi nei pagamenti.

1.12 Art. 12 Pubblicità

Il presente bando è presente sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, ed entro novembre dell'anno precedente viene pubblicato il bando aggiornato.

1.13 Art. 13 Trattamento dei dati personali

Tutti i dati trascritti/allegati alla domanda di iscrizione da parte di codesta Azienda saranno utilizzati da parte dell'Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e saranno utilizzati esclusivamente in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003.

Non è chiesto il consenso di codesto Soggetto ai sensi dell'art. 24 commi a,b,c di detto decreto.

1.14 Art. 14 Elenco categorie merceologiche

Servizi e Forniture - elenco delle categorie di specializzazione

1. VARIE

- 1.1 Acqua
- 1.2 Stampati, pubblicazioni tecniche, corrispondenza e simili
- 1.3 Facchinaggio
- 1.4 Contributi vari, materiale informativo (hardware e software)
- 1.5 Misure antincendio officina, antinfortunistica ed antinquinamento
- 1.6 Varie

2. NOLEGGIO E MANUTENZIONE MEZZI TERRESTRI

- 2.1 Acquisto e noleggio
- 2.2 Riparazioni e manutenzioni presso officine private
- 2.3 Acquisti ricambi, accessori e migliorie
- 2.4 Spese di agenzia per trasporti marittimi o ferroviari e per soccorso stradale

3. NOLEGGIO E MANUTENZIONE MEZZI NAVALI

- 3.0 Spese per natanti
- 3.1 Acquisti e noleggi
- 3.2 Riparazioni e manutenzioni degli scafi e materiali di arredamento degli stessi presso cantieri privati
- 3.3 Riparazioni e manutenzioni dei propulsori e loro accessori (acquisti motori entro-fuori bordo, linee d'asse, eliche, invertitori, ecc.) presso officine private.
- 3.4 Acquisti di ricambi, accessori e migliorie

4. NOLEGGIO E MANUTENZIONE MEZZI AEREI

- 4.0 Spese per elicotteri
- 4.1 Riparazioni e manutenzioni presso ditte private
- 4.2 Acquisti di ricambi

5. NOLEGGIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE

- 5.0 Spese per attrezzature per autorimesse, officine e magazzini ricambi
- 5.1 Acquisti ed installazioni
- 5.2 Riparazioni e manutenzioni presso ditte private
- 5.3 Acquisti di materiali occorrenti al loro funzionamento

6. CARBOLUBRIFICANTI

- 6.0 Spese per carbolubrificanti
- 6.1 Acquisti ed installazioni di impianti per la conservazione e la distribuzione di carburanti
- 6.2 Riparazioni e manutenzioni degli impianti
- 6.3 Acquisti di carburanti (benzina elicotteri, benzina normale per gruppi elettrogeni e olii motori speciali)

7. RAPIDO CONSUMO

7.0 Spese per acquisti materiali di rapido consumo

Le disposizioni del presente regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate o disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

2.1CAPITOLATO GENERALE – FORNITURA RICAMBI E LAVORAZIONI

1.1 Art. 1 Condizioni generali

La parte contraente, che dovrà effettuare la fornitura, verrà di seguito più semplicemente denominata "Ditta".

La provvista dei materiali oggetto della fornitura dovrà eseguirsi sotto l'osservanza delle norme contenute:

- A) Nella " Legge sulla Contabilità di Stato e nel relativo Regolamento".
- B) Nel D.P.R. n. 417 del 07.08.1992.
- C) Nel D.P.R. n 384 del 20.08.2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.
- D) D.M.I. del 29.04.2002 che disciplina le modalità, limiti e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi.

Le norme di cui sopra, per quanto applicabili, si intendono qui integralmente trascritte, senza peraltro allegarle, ai sensi dell'Art. 899 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato e che la Ditta fornitrice dichiara di conoscere e di accettare.

1.2 Art. 2 Oggetto della fornitura ricambi

Formano oggetto della fornitura i ricambi originali, così come inteso nell'art. 1, comma t, del regolamento CE n. 1400 del 31-07-2002 (Regolamento Monti). Pertanto potranno essere forniti ricambi originali la cui qualità è certificata dalla casa costruttrice del veicolo e ricambi originali la cui qualità è certificata dal produttore del ricambio. I primi dovranno essere identificati col numero di partitario della casa costruttrice, i secondi anche con il numero di partitario del produttore del ricambio.

1.3 Art. 3 Durata del valore della fornitura

L'offerta di codesta Ditta avrà validità per tutto l'anno solare e senza impegni di ammontare minimo da parte dell'Autocentro di Polizia.

1.4 Art. 4 Modalità di prelevamento

I materiali oggetto della fornitura, saranno richiesti con buono d'ordinazione " mod. AUT./3". Qualora codesta Ditta fosse sprovvista, di tutto o in parte, dei materiali richiesti dovrà darne comunicazione a questo Ufficio, mediante la posizione, sul retro del buono di ordinazione, della dicitura " sprovvisto dei particolari di cui ai N...".

1.5 Art. 5 Collaudo

I materiali forniti saranno sottoposti a verifica da parte di questo Ufficio; nel caso in cui, all'atto del ritiro, si dovessero riscontrare delle evidenti anomalie il materiale verrà tempestivamente spedito per la sostituzione.

1.6 Art.6 Sostituzione di materiali difettosi

La Ditta, inoltre, assicurerà nel periodo coperto dalla garanzia la massima disponibilità e tempestività nel sostituire il pezzo difettato; i reclami verranno inoltrati, via PEC, entro otto giorni dall'accertamento.

La Ditta, esaminato il reclamo ed accertato l'eventuale difetto, si impegna a sostituire il materiale entro il termine di trenta giorni dalla data di consegna della PEC.

Decorso tale termine, nel caso che il materiale non dovesse essere disponibile, la Ditta emetterà una nota di credito pari al costo del materiale non sostituito.

1.7 Art. 7 Lavorazioni – riparazioni

- le riparazioni si intendono eseguite a perfetta regola d'arte e devono essere quantificate secondo i tempi redatti dalla casa costruttrice;
- la Ditta si impegna, ogni qualvolta richiesto, a visionare il veicolo o presso le strutture della Polizia di Stato o presso la propria sede ed a fornire, senza alcuna remunerazione, un preventivo di spesa, distinto per manodopera e materiali;
- il ritiro e la riconsegna dei veicoli marcianti avverrà a cura e con personale della Ditta, salvo casi particolari, previo contatto con l'Ente della Polizia di Stato (in seguito chiamato Ente), che ha emesso la commessa. Per motivi di sicurezza ed assicurativi, tutti i trasferimenti da e per l'Ente o eventuali collaudi, dovranno essere effettuati mediante apposizione della targa PROVA, previa asportazione, da parte dell'Ente, della targa Polizia. La Ditta risponderà comunque di eventuali danni, che dovessero essere arrecati a terzi dai veicoli in riparazione, dal momento dell'affidamento fino all'atto della restituzione;
- la Ditta si impegna a ricoverare e custodire al coperto e in luogo non accessibile ad estranei i mezzi che l'Amministrazione dovesse affidarle per le riparazioni. Questo a sua tutela e rischio, nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile agli articoli 1766 e seguenti;
- durante il periodo del ricovero dei veicoli, l'Ente si riserva il diritto di controllare lo stato e la correttezza dei lavori. Nell'occasione verrà apposto sul buono di ordinazione per commessa un timbro comprovante la avvenuta visita;
- tutte le lavorazioni, prima del pagamento, dovranno essere sottoposte al collaudo da parte dell'Ente;
- qualora nel corso del collaudo dovessero riscontrarsi lavorazioni NON soddisfacenti oppure discordanza delle fatturazioni con i materiali effettivamente impiegati, saranno, in tali casi, addebitate alla Ditta le spese occorrenti per la rimessa in efficienza del veicolo o del complessivo, nonché le spese sostenute per l'effettuazione dei controlli di che trattasi.

1.8 Art. 8 Ricambi

- i materiali occorrenti per le riparazioni potranno essere forniti anche dall'Ente.
- i materiali forniti dovranno essere "**originali**", così come inteso nell'articolo 1, comma t), del regolamento CE N. 1400 del 31/07/2002 (regolamento Monti);
- i materiali dovranno essere richiesti per iscritto e dovranno sempre essere preceduti dal numero categorico della casa costruttrice, facendo presente che NON potranno essere accettati resi per materiali erroneamente richiesti;
- il ritiro dei materiali, dall'ente, avverrà a cura e con personale della Ditta destinataria della commessa di lavoro, previo contatto con l'ente;
- i materiali di risulta delle lavorazioni, dovranno essere custoditi dalla Ditta e tenuti a disposizione di questa Amministrazione, per eventuali controlli tecnico/contabili, sino a quando non saranno concluse, con esito positivo, le prove di collaudo sui veicoli riparati e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla consegna. Dopo di che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 05/02/97 N. 22, dovranno essere smaltiti a cura e a carico della Ditta.

1.9 Art. 9 Penalità

- i veicoli dovranno essere riconsegnati entro la data indicata sulla commessa, salvo comprovanti impedimenti che dovranno essere documentati ed autorizzati.

- I termini di consegna dei veicoli da parte della Ditta dovranno essere:
Fino a 3 ore di tempario, entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello del ricovero;
Da 3 a 7 ore di tempario, entro il 5° giorno lavorativo successivo a quello del ricovero;
Per l'esecuzione di prestazioni oltre le 7 ore d'intervento, secondo i tempari, i termini massimi suindicati saranno aumentati di un ulteriore giorno lavorativo per ogni 3 ore previste dagli stessi tempari.
- Nel caso in cui la lavorazione dovesse essere interrotta per mancanza dei materiali, per più di tre giorni lavorativi, dovrà essere stilato, dalla Ditta e dall'Ente, un verbale di interruzione lavori che evidenzi la data di interruzione e la data di ripresa dei lavori.
Qualora, senza giustificato e documentato motivo, il termine previsto per la riconsegna non venisse rispettato, si applicherà una penale del 0,2% sul costo della manodopera per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10%;

1.10 Art. 10 Garanzia

La Ditta alla quale è stata affidata la riparazione dovrà assicurare la garanzia come previsto dalle disposizioni di legge.

1.11 Art. 11 Lavorazioni aggiuntive

Qualora in corso di lavorazione emergessero delle attività manutentive non previste in Commessa Esterna, la ditta dovrà comunicare le eventuali lavorazioni aggiuntive, sospendendo immediatamente tutte le lavorazioni ed attendendo indicazioni dell'Ente Committente, alle quali si atterrà scrupolosamente.

Il Direttore
Ing. Antonio Mazzoni
